



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

A.C.A.T. Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento

Savigliano

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n.

117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato

degli Alcolisti in Trattamento di Savigliano siglabile "A.C.A.T. Sa-

vigliano Odv".

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata

dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e

per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Savigliano, Via Luigi

Einaudi, n. 4. Il trasferimento della sede legale non comporta modi-

fica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve

essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli

enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è

iscritta.

4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta

con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza previ-

sta dall'art. 10.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza

scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale si prefigge lo scopo di interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lettera b)

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lettera b)
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere: interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lettera b)
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo

essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;

b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;

c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a. Quote associative e contributi degli aderenti;

b. Contributi pubblici e privati;

c. Donazioni e lasciti testamentari;

d. Rendite patrimoniali;

e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);

f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

(purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1°

Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il

Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs

117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei

soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la

sede dell'ODV, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere con-

sultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore

di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali

utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV in numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dall'Assemblea dei soci ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevi-

mento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmisibile.

5. La qualità di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi novanta giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

[illegible]

tate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'ODV.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali

		e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
		e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
		f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo di-
		missionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attin-
		gendo dalla graduatoria dei non eletti;
		g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
		h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali con-
		tributi straordinari;
		i. delibera sull'esclusione dei soci;
		j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal
		Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
		statuto alla sua competenza;
		k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissio-
		ne di nuovi associati;
		l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessa-
		rie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
		m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti
		per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono
		essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma
		6 dello Statuto;
		n. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni re-
		tribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle
		attività dell'ODV;
		5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed

inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una di-

	minuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti	
	i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal	
	Consiglio Direttivo.	
	5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della	
	scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione	
	utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla	
	successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del	
	Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non	
	eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante	
	elezione.	
	6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo,	
	l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.	
	7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consi-	
	glieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendi-	
	contate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per	
	conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.	
	8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione	
	operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei	
	più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti	
	salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In par-	
	ticolare esso svolge le seguenti attività:	
	a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;	
	b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di	
	missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;	
	c. delibera sulle domande di nuove adesioni;	

d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

f. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il

voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.